



. Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC predispone mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" a disposizione dei Clienti dello Studio e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro **Studioniccolidrago.com**.

In allegato si riporta "Sviluppo azienda" n. 6 del mese di giugno 2019.

Sommario:

- 1) Ultime novità fiscali;
- 2) Corrispettivi telematici: chi deve partire dall'1.7.2019
- 3) Novità in tema di regime forfetario;
- 4) Approvazione del bilancio in seconda convocazione;
- 5) Scadenziario mese di giugno

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago
Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 6 di

Sviluppo azienda - Giugno 2019

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Redditometro e acquisto sproporzionato Ordinanza Corte Cassazione 3.5.2019, n. 11675	<p>È legittimo l'accertamento tramite redditometro nel caso in cui gli acquisti risultano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato dal contribuente (il caso di specie riguardava l'acquisto di quote di una srl).</p> <p>Ciò a meno che non venga dimostrato che i beni / importi contestati non siano effettivamente entrati nella disponibilità del contribuente, in quanto derivanti da un atto simulato.</p>
Spese di ristrutturazione studio professionista Ordinanza Corte Cassazione 7.5.2019, n. 11907	<p>Sono deducibili le spese di ristrutturazione sostenute da un professionista per adibire a studio l'immobile di proprietà del coniuge. Per usufruire della deducibilità è sufficiente la presenza di un comodato d'uso sul cespite di proprietà di un terzo.</p>
Accertamento studi di settore Ordinanza Corte Cassazione 8.5.2019, n. 12096	<p>È valido l'accertamento basato sugli studi di settore nel caso in cui l'impresa dichiara margini operativi troppo esegui (nel caso di specie il margine operativo lordo sulle vendite risultava pari al 4,12%, mentre la media del settore oscillava tra un minimo del 19,08% e un massimo di 99,54%).</p>
Fattura semplificata Decreto MEF 10.5.2019	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 24.5.2019, n. 120 il Decreto che innalza da € 100 a € 400 il limite per l'emissione della fattura elettronica semplificata ex art. 21-bis, DPR n. 633/72</p>
Accertamento presuntivo Ordinanza Corte Cassazione 13.5.2019, n. 12682	<p>È legittimo l'accertamento presuntivo nei confronti di un'impresa di onoranze funebri basato sulla presenza di elementi di "non coerenza logica della gestione dell'attività", rappresentati da condotte anomale (omessa fatturazione, difformità rilevanti dei prezzi relativi ai "cofani") e da importi eterogenei per lo stesso servizio reso.</p>
Consultazione fatture elettroniche Provvedimento Agenzia Entrate 30.5.2019	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che differisce all'1.7.2019 il termine a decorrere dal quale sarà possibile aderire al servizio per la consultazione e l'acquisizione dei dati "completi" delle fatture transitate per il Sdl.</p> <p>Contestualmente è slittato al 31.10.2019 il termine ultimo per l'adesione allo stesso, al fine di includere tra le fatture "complete" consultabili anche quelle temporaneamente memorizzate nel periodo transitorio.</p>

COMMENTI

CORRISPETTIVI TELEMATICI: CHI DEVE PARTIRE DALL'1.7.2019

Il c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019" ha previsto che l'obbligo di **memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate:


- scatta a decorrere **dall'1.1.2020 per i commercianti al minuto e soggetti assimilati**;
- è **anticipato all'1.7.2019** per i soggetti **con volume d'affari superiore a € 400.000**.

In merito all'individuazione del **volume d'affari** l'Agenzia con Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E ha precisato che:

- nel caso in cui il soggetto **eserciti più attività**, va considerato il **volume d'affari derivante da tutte le attività esercitate**, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta fiscale o fattura;
- per individuare la data a decorrere dalla quale scatta l'obbligo di memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi, va fatto riferimento al **volume d'affari relativo al 2018** (desumibile da rigo VE50 del mod. IVA 2019).

Ciò comporta che i soggetti che **hanno iniziato / iniziano l'attività nel 2019** sono **automaticamente esclusi dall'obbligo in esame per il 2019**, ferma restando la possibilità di poter procedere con la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi su base volontaria.

Si ritiene che il citato riferimento al "*computo su base annuale*" comporti la necessità di procedere con il **ragguaglio ad anno per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018**. Così, ad esempio, un soggetto che ha iniziato l'attività l'1.4.2018 conseguendo un volume d'affari pari a € 330.000 dovrà considerare il volume d'affari ragguagliato pari a € 440.000.



- (*) Per i soggetti che hanno iniziato l'attività:
- nel 2019, l'obbligo decorre dall'1.1.2020
 - nel 2018, va effettuato il ragguaglio ad anno

ESONERI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

Con il Decreto 10.5.2019 il MEF ha individuato **una serie di casi di esonero, per il primo periodo di applicazione** delle disposizioni in esame, ferma restando la **possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate.

Le seguenti fattispecie di esonero hanno natura temporanea (con appositi Decreti il MEF individuerà la data a partire dalla quale non opereranno più tali esoneri).

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96	
a)	cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
b)	cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione
c)	cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, comma 1, DPR n. 633/72
d)	cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell'ammontare dei corrispettivi

e)	cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri , con esclusione di quelli d'antiquariato
f)	prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari
g)	cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici , funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie
h)	operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate
i)	somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza
l)	prestazioni di traghetto rese con barche a remi , prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale , prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi , prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi
m)	prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare
n)	cessioni e prestazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.)
o)	prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all'art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercitante l'attività di trasporto
p)	prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente , rese da soggetti che, senza scopo di lucro , svolgono l'attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap
q)	prestazioni didattiche , finalizzate al conseguimento della patente , rese dalle autoscuole
r)	prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti , da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni
s)	prestazioni rese da fumisti , nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini
t)	prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti
u)	prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti
v)	prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori
z)	prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori
aa)	prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti
bb)	cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore , con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali
cc)	somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere

dd)	cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti , privi di strutture motorizzate
ee)	somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto , rese dal personale addetto alle carrozze medesime
ff)	prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente
gg)	prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti simili, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto
hh)	cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall'art. 9-bis, Legge n. 66/92
ii)	prestazioni aventi per oggetto l' accesso nelle stazioni ferroviarie
ll)	prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli
mm)	prestazioni aventi per oggetto l' utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici
nn)	prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici
oo)	cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza , limitatamente a dette cessioni
pp)	cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all'art. 34, DPR n. 633/72
qq)	cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi , dalle Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all'art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica , ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni
rr)	abrogato
ss)	prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall'Ente poste
tt)	attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni , e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84
tt-bis)	prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito
a)	Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76)
b)	settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78)
c)	enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79)
d)	esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80)
e)	somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80)
f)	somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80)
g)	società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (ex DM 22.12.80)
h)	enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85)
i)	utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90)
Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 13.2.2015	

- Servizi di **stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario** in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- servizi di **gestione e di rendicontazione del pagamento** dei corrispettivi dovuti dall'utenza **per le pratiche di competenza del Dipartimento** per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici **resi nei confronti degli utenti dal concessionario** in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 27.10.2015

- Prestazioni di **servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione e di servizi elettronici** rese a **committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.**

Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, **per le quali i biglietti di trasporto**, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, **assolvono la funzione di certificazione fiscale.**

Operazioni effettuate **a bordo di navi / aerei / treni** nel corso di un **trasporto internazionale.**

Tali operazioni, per espressa previsione del comma 2 dell'art. 1 in esame, devono continuare ad essere **certificate / documentate da scontrino / ricevuta fiscale.**

Operazioni marginali

Fino al 31.12.2019, possono fruire dell'esonero dalla memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi anche:

- le operazioni **collegate e connesse a quelle sopra elencate** (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
- le operazioni **effettuate in via "marginale"**:
 - **rispetto a quelle sopra elencate** (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
 - **rispetto a quelle per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione.**



Sono considerate **"marginali"** le operazioni i cui **ricavi / compensi sono non superiori all'1% del volume d'affari 2018.**

Esempio 1



Un'impresa che produce beni nel 2018 ha realizzato un volume d'affari complessivo pari a € 1.000.000. La stessa dispone di uno "spaccio" per la vendita al dettaglio dei propri prodotti dal quale ha conseguito ricavi pari a € 9.000.

Dall'1.7.2019 l'impresa non è tenuta, pur avendo un volume d'affari 2018 superiore a € 400.000, all'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, in quanto la vendita al dettaglio risulta "marginale" rispetto alle cessioni fatturate.

In merito va altresì evidenziato che tali **operazioni "marginali", esonerate** dall'invio telematico dei relativi corrispettivi, devono continuare ad essere **certificate / documentate** mediante il rilascio di **scontrino / ricevuta fiscale.**



Per le operazioni (sopra elencate), per le quali non opera l'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati all'Agenzia, **continua ad essere necessaria l'annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi.**

Distributori di carburante / distributori automatici

Come noto, è già operativa la previsione contenuta nell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 relativa alla memorizzazione e trasmissione dei dati delle:

- **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

- cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuati **tramite distributori automatici**.

Con riferimento ai soggetti che effettuano tali operazioni, le nuove disposizioni non vanno a modificare il relativo quadro normativo di riferimento e quindi **rimangono inalterate le modalità con le quali adempiere agli specifici adempimenti**. A favore dei **distributori di carburante** è previsto un **esonero** analogo a quello previsto per le operazioni “marginali”.

Infatti, per le operazioni **diverse dalle cessioni di benzina / gasolio** i distributori di carburante sono **esonerati** dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi, **a condizione che** i ricavi / compensi conseguiti siano **non superiori all’1% del volume d’affari 2018**.

NB Anche in tal caso l’esonero è previsto soltanto **fino al 31.12.2019** e per le operazioni ricadenti nello stesso è necessario continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale.

Esempio 2 Un distributore di carburante nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo pari a € 4.000.000 e dalla cessione di “altri” beni e dalle prestazioni di servizi, quali il lavaggio auto, ha conseguito ricavi per € 38.000.



Tale soggetto non è tenuto all’invio telematico dei corrispettivi delle “altre” operazioni (diverse dalla cessione di benzina / gasolio) all’Agenzia delle Entrate dall’1.7.2019, pur avendo un volume d’affari 2018 superiore a € 400.000, in quanto dalle operazioni diverse dalla cessione di benzina / gasolio ha conseguito ricavi inferiori all’1% del volume d’affari.

I predetti soggetti possono in ogni caso **scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi** all’Agenzia delle Entrate anche per tali operazioni.

Servizio mensa / bus navetta dipendenti

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha confermato che possono beneficiare dell’esonero dalla memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:

- il **servizio mensa ai dipendenti** con addebito di un importo forfetario per ogni pasto usufruito, poiché oltre ad essere quantitativamente marginale, rientra tra le prestazioni non soggette all’obbligo di certificazione in quanto somministrazione di alimenti e bevande resa in mensa aziendale;
- il **servizio di trasporto per i dipendenti**, da due punti di ritrovo fino al luogo di lavoro (bus navetta) con addebito di un importo forfetario, in quanto marginale.

NB Nel caso di specie i corrispettivi per il servizio mensa e trasporto sono risultati pari a circa lo 0,02% e 0,01% delle operazioni attive imponibili, nonché a circa lo 0,008% e 0,004% del volume d’affari IVA complessivo che, **cumulativamente è superiore a € 400.000**.

Va infine evidenziato che è possibile certificare i corrispettivi relativi ai servizi mensa / trasporto resi ai dipendenti mediante l’emissione di **fattura differita** rispettando la norma di riferimento (le operazioni devono essere effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto ed essere individuabili mediante idonea documentazione).

NB Le fatture di importo inferiore a € 300 possono essere annotate cumulativamente mediante il documento riepilogativo di cui all’art. 6, DPR n. 695/96.

Novità in tema di regime forfetario

Regime forfetario - Nuovi sostituti d'imposta (art. 6): a decorrere dall'1.1.2019, i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973), così come gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi che applicano la cd. flat tax (modifica dell'art. 1, co. 69, L. 23.12.2014, n. 190 e dell'art. 1, co. 21, L. 145/2018). Questi nuovi sostituti d'imposta devono trattenere in 3 rate mensili di pari importo l'ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte alla data dell'1.5.2019, a valere sulle retribuzioni che saranno corrisposte dal mese di agosto 2019. Il relativo versamento va effettuato nei termini di cui all'art. 8, D.P.R. 602/1973.

Approvazione del bilancio in seconda convocazione

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine previsto dallo statuto e comunque entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In determinate circostanze, lo statuto può prevedere un maggiore termine di approvazione che non deve essere comunque superiore a centottanta giorni. Capita spesso che le società facciano slittare la seconda convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio oltre il termine di centoventi ovvero centottanta giorni. Tale diffusa prassi societaria ha fatto sorgere negli interpreti l'interrogativo della legittimità o meno della stessa.

Il procedimento di approvazione del bilancio si articola in varie fasi e ha inizio con la convocazione dell'assemblea da parte dell'organo amministrativo. La convocazione deve avvenire, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni ovvero centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale obbligo si deve ritenere adempiuto esclusivamente nell'ipotesi in cui, entro il suddetto termine, l'assemblea si riunisca effettivamente.

Secondo l'orientamento unanime della dottrina, infatti, la convocazione dell'assemblea non può limitarsi a meri adempimenti formali e, in particolare, non può riferirsi alla semplice pubblicazione dell'avviso di convocazione. A conferma di tale tesi, si richiama quanto previsto dall'articolo 2369, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui stabilisce che «la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima».

Il tenore letterale di tale articolo consente di dedurre che il termine «convocazione» debba essere interpretato nel senso di assemblea e non di mera pubblicazione della convocazione. A tale riguardo, si segnala inoltre che, secondo la dottrina maggioritaria, il termine di approvazione del bilancio di cui all'articolo 2364 del codice civile deve ritenersi riferito esclusivamente alla prima convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

In particolare, si ritiene che la seconda convocazione possa essere legittimamente effettuata anche oltre il predetto termine, purché entro trenta giorni dalla prima adunanza assembleare. Tale tesi è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28035 del 2011, secondo cui «dal combinato disposto degli artt. 2364 e 2369 codice civile emergeva che entro il termine di quattro o sei mesi doveva effettuarsi la prima convocazione, potendo la seconda, nel caso in cui la prima fosse andata deserta, avvenire anche oltre il suddetto termine».

Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Tribunale di Napoli, con la sentenza 14 dicembre 2007.

È bene sottolineare che quanto sopra esposto deve ritenersi applicabile non solo alle società per azioni ma anche alle società a responsabilità limitata che prevedono nell'atto costitutivo la seconda convocazione. Nell'ipotesi, invece, in cui le società a responsabilità limitata prevedano le modalità della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, si ritiene che tali procedure alternative debbano essere avviate dagli amministratori entro il termine di centoventi giorni ovvero centottanta giorni.

Da ultimo, si ricorda che l'inosservanza del termine di approvazione del bilancio non comporta l'invalidità della delibera ma esclusivamente una responsabilità, ricorrendone i presupposti, in capo ad amministratori e sindaci. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, sentenza n. 7623 del 1997, e il Tribunale di Napoli, sentenza del 22 aprile 2009.

STUDIO NICCOLI DRAGO

SCADENZARIO *Mese di GIUGNO*

Lunedì 17 giugno

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
IMU 2019	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2019, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.
TASI 2019	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della prima o unica rata dell'imposta dovuta per il 2019, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell'anno precedente.

Mercoledì 26 giugno

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi); • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; • i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	---

Sabato 29 giugno

MOD. 730/2019	Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 22.6: <ul style="list-style-type: none"> • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.
----------------------	--

Considerato il "ritardo" della messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate del software utilizzabile per l'elaborazione degli ISA 2018 è verosimile ipotizzare che il MEF concederà la **proroga dei termini** di versamento delle imposte derivanti dal mod. REDDITI 2019 a favore delle imprese / lavoratori autonomi soggetti ai nuovi Indici.

Lunedì 1 luglio

SPESOMETRO ESTERO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a maggio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso del credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2017 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2018.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi di maggio, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.

<p>MOD. REDDITI 2019 PERSONE FISICHE</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2018 e primo acconto 2019); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2018); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2018 e acconto 2019); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2018 e primo acconto 2019); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2018 e primo acconto 2019); • IVIE (saldo 2018 e primo acconto 2019); • IVAFE (saldo 2018 e primo acconto 2019); • contributi IVS (saldo 2018 e primo acconto 2019); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2018 e primo acconto 2019); • contributi previdenziali geometri (saldo 2018 e acconto 2019).
<p>MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p>MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI PERSONE</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
<p>MOD. IRAP 2019</p>	<p>Versamento IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p>MOD. REDDITI 2019 PERSONE FISICHE – CARTACEO</p>	<p>Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2019 PF, relativo al 2018, da parte delle persone fisiche che possono presentare</p>

	il modello cartaceo.
ISA	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019	Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2019 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA	Versamento dell'imposta sostitutiva (12% - 16%) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2018, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 940 a 948, Finanziaria 2019.
5% IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI	Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti dal 2019 nell'apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità. Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IMU DICHIARAZIONE 2018	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2018 ai fini della determinazione dell'imposta.
TASI DICHIARAZIONE 2018	La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2018 ai fini della determinazione dell'imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25.3.2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2017	Versamento della terza rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2017 come previsto dalla Finanziaria 2017 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2018	Versamento della seconda rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2018 come previsto dalla Finanziaria 2018 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2019	Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (10% - 11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2019 come previsto dalla Finanziaria 2019 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).